

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 65/2016****del 18 marzo 2016****che modifica il protocollo 47 (Eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino)
dell'accordo SEE [2017/1895]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1271/2014 della Commissione, del 28 novembre 2014, che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve appartenenti ad alcune varietà di uve da vino raccolte nel 2014 in talune regioni viticole o in una loro parte ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa al vino. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nel settimo paragrafo dell'introduzione al protocollo 47 dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente il protocollo 47 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 13 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 172/2013 della Commissione) dell'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

- «14. **32014 R 1271**: Regolamento di esecuzione di esecuzione (UE) n. 1271/2014 della Commissione, del 28 novembre 2014, che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve appartenenti ad alcune varietà di uve da vino raccolte nel 2014 in talune regioni viticole o in una loro parte (GU L 344 del 29.11.2014, pag. 10).»

*Articolo 2*Il testo del regolamento di esecuzione (UE) n. 1271/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 344 del 29.11.2014, pag. 10.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.